



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

GUIDA PRATICA

COME ACCEDERE AI FONDI UE PER I PROFESSIONISTI

- Quali sono gli strumenti d'investimento messi a disposizione dell'Unione?
- come è possibile verificare se un progetto d'investimento sia compatibile con i requisiti e le finalità previsti per i fondi comunitari ?
- Come si documenta un programma di investimento potenzialmente agevolato e come si presenta una domanda per ottenere l'erogazione di un'agevolazione?

Si è già detto che la legge di Stabilità 2016 consente il libero accesso ai fondi strutturali FSE e FESR da parte dei professionisti.

I liberi professionisti, in conformità alla normativa comunitaria, sono infatti equiparati alle PMI in quanto esercenti attività economica, e diventano quindi a tutti gli effetti destinatari dei fondi europei stanziati fino al 2020. Per i professionisti si apre quindi la possibilità di concorrere a oltre 31 miliardi di euro di risorse comunitarie, a cui si aggiunge la quota di cofinanziamento nazionale e a carico delle regioni.

* * *

GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITA'

Nuove imprese a cd. tasso 0

Beneficiari:

La nuova misura prevede che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione in possesso del requisito della prevalente partecipazione da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni o di donne, costituite in forma societaria da non più di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. E' prevista la possibilità di presentazione della domanda di agevolazione anche da parte di persone fisiche non ancora costituite in forma societaria, fermo restando l'onere per le stesse di costituzione entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione del positivo esito delle verifiche.

Iniziative ammissibili:

Sono ammesse alle agevolazioni le iniziative attivabili su tutto il territorio nazionale e promosse nei principali settori dell'economia quali:

- produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
- commercio di beni e servizi;
- Turismo.

Sono stati individuati, inoltre, settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile e femminile, riguardanti:

- le attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza;
- l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

Spese ammissibili:

Le agevolazioni sono concesse, in regime de-minimis, nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, della durata massima di 8 anni, a copertura di non più del 75 per cento delle spese. I programmi d'investimento devono prevedere spese non superiori a 1,5 milioni di euro.

Finanziamento:

Le risorse finanziarie destinate all'intervento sono quelle del Fondo rotativo del Ministero dell'economia e delle finanze presso il Soggetto gestore, Invitalia, pari attualmente a circa 50 milioni di euro, la cui consistenza si autoalimenta grazie ai rientri dei mutui relativi alle agevolazioni già concesse a partire dal 2006. La consistenza del Fondo, inoltre, potrà essere incrementata da ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.

Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia

Alle imprese femminili sono riservate condizioni vantaggiose per la concessione della garanzia e in particolare:

- possibilità di prenotare direttamente la garanzia
- priorità di istruttoria e di delibera
- esenzione dal versamento della commissione una tantum al Fondo
- copertura della garanzia fino all'80% sulla maggior parte delle operazioni

Per prenotare la garanzia l'impresa deve inviare l'apposito modulo al Gestore tramite posta (raccomandata A/R) o fax (0647915005) o posta elettronica certificata (bdm-mcc@postacertificata.mcc.it). Ottenuta la delibera di approvazione del Comitato di gestione del Fondo, l'impresa può recarsi presso un intermediario finanziario (banca, società di leasing o confidi) che dovrà presentare richiesta di conferma della garanzia entro tre mesi dalla data di delibera del Comitato.

- La prenotazione della garanzia è una procedura facoltativa. Le imprese femminili possono anche utilizzare il normale iter di accesso, rivolgendosi senza

prenotazione a un intermediario finanziario che presenterà la domanda al Gestore del Fondo

- Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dalla circolare del Gestore 660/2013, la Sezione Speciale per le Pari Opportunità è regolata dalla normativa ordinaria del Fondo contenuta nelle Disposizioni operative in vigore.
- In particolare, sono ammissibili alla Sezione Speciale tutte le operazioni previste dalla Disposizioni operative secondo i consueti criteri di valutazione economico-finanziaria.

SMART & START

Beneficiari

- Startup innovative di piccola dimensione già iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese.
- Team di persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa in Italia, anche se residenti all'estero o di nazionalità straniera.

Per startup innovative si intendono le imprese che rispondono a precisi requisiti di legge tra cui:

- società di capitali costituite da non più di 48 mesi;
- che offrono prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- con valore della produzione fino a 5 milioni di euro.

(per i dettagli sui requisiti vedi Art. 25 del DL n.179/2012)

Attività ammesse

Produzione di beni ed erogazione di servizi, che:

- si caratterizzano per il forte contenuto tecnologico e innovativo e/o
- si qualificano come prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale e/o

- si basano sulla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata (spin-off da ricerca).

N.B. Sono escluse le attività di produzione primaria dei prodotti agricoli.

Cosa finanzia

Progetti che prevedono programmi di spesa, di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro, per beni di investimento e/o per costi di gestione.

Tra le principali voci di spesa ammissibili:

- per gli investimenti: impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; componenti HW e SW; brevetti, licenze, knowhow; consulenze specialistiche tecnologiche;
- per la gestione: personale dipendente e collaboratori; licenze e diritti per titoli di proprietà industriale; servizi di accelerazione; canoni di leasing; interessi su finanziamenti esterni.

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro i 2 anni successivi alla stipula del contratto di finanziamento.

Agevolazioni finanziarie

Un mutuo senza interessi, il cui valore può arrivare:

- fino all'80% delle spese ammissibili (max € 1.200.000), nel caso in cui la startup abbia una compagine costituita da giovani e/o donne o abbia tra i soci un dottore di ricerca che rientra dall'estero.
- fino al 70% delle spese ammissibili (max € 1.050.000) negli altri casi.

Agevolazioni reali

- Le startup costituite da meno di 12 mesi beneficiano di servizi di tutoring tecnico-gestionale.

- I servizi di tutoring, individuati in base alle caratteristiche delle startup, sono finalizzati a sostenere la fase di avvio. Si tratta di servizi specialistici (pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione, gestione dell'innovazione, altro) che possono includere anche scambi con realtà di rilievo internazionale

SELFIEMPLOYMENT

Tipologia

E' il Fondo rotativo Nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli iscritti a Garanzia Giovani che avvieranno iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità attraverso credito agevolato.

Le risorse sono state stanziare dal Ministero (50 milioni) e dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

La misura è operativa da metà gennaio 2016, consiste in un finanziamento a tasso zero, sino a 50.000 Euro, del quale saranno beneficiari, in un primo tempo, solo i Neet (coloro che non studiano e non lavorano) tra i 18 ed i 29 anni iscritti al programma Garanzia Giovani. In seguito, la platea di destinatari sarà estesa anche ad altri disoccupati ed alle donne. Si tratta, in particolare, di una misura d'autoimpiego, che servirà a finanziare le nuove iniziative produttive, offrendo prestiti a tasso zero da un minimo di 5.000 Euro, sino ad un massimo di 50.000 Euro, da restituire in 7 anni, senza garanzie

Attività finanziabili

Potranno essere finanziate, nel dettaglio, le attività di lavoro autonomo, microimpresa e franchising, sotto le seguenti forme di esercizio:

- impresa individuale
- società (con compagine composta per la maggioranza da Neet)
- **Associazioni**
- **società di professionisti**

I REGIMI FISCALI PER LA CREAZIONE DI UNA START-UP

Il regime dei minimi

Dal 1° gennaio 2016 il Regime forfettario sarà l'unico regime agevolato per chi apre una nuova partita IVA.

Requisiti e condizioni di accesso:

- non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell'allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del codice Ateco di riferimento;
- non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;
- non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.

Limiti fatturato/ricavi annuali e coefficienti di reddito:

- Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che varia in funzione del codice attività con cui la partita IVA è stata aperta).
- I limiti di ricavi/fatturato e il coefficiente di redditività dipendono dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico codice ATECO.

Limiti di reddito, ricavi/fatturato e coefficiente di redditività per i liberi professionisti (tra parentesi le radici del codice ATECO):

- **Attività professionali**, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88): limite fatturato/ricavi **30.000 euro** e coefficiente di redditività al **78%**

Tassazione:

- aliquota dell'imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni;
- dal sesto anno l'aliquota dell'imposta sostitutiva sale al 15%.

L'imposta sostitutiva è l'unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfetario e sostituisce l'IRPEF (ordinaria e addizionali) e l'IRAP; l'IVA non è dovuta.

Contributi INPS:

Dal punto di vista previdenziale il regime forfetario prevede che i contributi INPS siano calcolati sul reddito determinato a forfait in base ai criteri fiscali.

Per i lavoratori autonomi non iscritti ad alcun albo professionale e titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS l'aliquota contributiva viene confermata al 27,72% anche per il 2016.

REGOLE GENERALI SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA PER LE OPERAZIONI COFINANZIATE DA FONDI STRUTTURALI

- Ogni Stato membro è tenuto a regolamentare l'ammissibilità della spesa cofinanziati con risorse della Politica di Coesione, attenendosi al quadro generale definito dai regolamenti comunitari applicabili
- L'Italia ha regolamentato tale materia attraverso il **Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196** recante «Norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013»
- Il regolamento si applica a tutte le operazioni cofinanziate nel quadro del FESR e del FSE, ferma restando l'applicazione delle normative specifiche in materia di aiuti di stato
- I principi generali sanciti dal DPR 196/98 non escludono l'applicazione di disposizioni più stringenti da parte delle autorità di gestione titolari dei programmi operativi cofinanziati e/o dagli enti finanziatori titolari delle misure di incentivazione

- Il nuovo DPR in materia di ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati da fondi SIE nel periodo 2014-2020 è attualmente al vaglio del Consiglio di Stato e ne è prevista la promulgazione entro il mese di luglio 2016

Ammissibilità delle spese

Regolamento 1303/2013 (art. 65) – Regole generali

LE SPESE PER ESSERE AMMISSIBILI DEVONO ESSERE SOSTENUTE DAL BENEFICIARIO E PAGATE NEL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ

L'ammissibilità delle spese è determinata in base a **norme nazionali**, fatte salve norme specifiche previste nei regolamenti

L'**ammissibilità** della spesa **inizia l'1 gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2023**

Le spese connesse **all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG)** sono ammissibili dal **1 settembre 2013**

Non sono ammissibili le spese sostenute prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione

Nel caso in cui una spesa diventi ammissibile a seguito di una **modifica del PO**, il periodo di ammissibilità **decorre** dalla data di presentazione alla CE **della richiesta di revisione del PO**, oppure a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma

Un'operazione può ricevere il sostegno da uno o più fondi SIE o da uno o più PO o da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento non riceva un doppio sostegno

Sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Regolamento 1303/2013 (art. 67)

- **Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile**
 - **a) Rimborso costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, più eventuali contributi in natura e ammortamenti**
 - **b) Tabelle standard di costi unitari**
 - **c) Somme forfettarie non superiori a € 100.000 di contributo pubblico**
(es. incentivi alle assunzioni e alle stabilizzazioni dei lavoratori precari)
 - **d) Finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite** *(es. calcolo costi indiretti, costi del personale)*

Nota bene

- *Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettera a).*
- *Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.*

Concetto di «spesa effettivamente sostenuta»

- Le spese sostenute dai beneficiari sono **sostenute in denaro**, fatte salve le deroghe relative al riconoscimento dei contributi in natura e delle spese generali rendicontate sulla base di meccanismi di forfettizzazione
- I regimi di aiuto nel cui quadro sono concesse le agevolazioni alle imprese spesso definiscono norme più stringenti sulle modalità di pagamento (es. no assegni, no carte di credito, no RI.BA.)

- Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario (c.d. «**divieto del doppio finanziamento**»)

Le deroghe sull'ammissibilità dei contributi in natura

- I **contributi in natura** sono assimilabili alle spese ammissibili purché:
 - consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite
 - il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti
 - in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e dalle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita
- Gli **ammortamenti** sono ammissibili purché:
 - Calcolati conformemente alla normativa vigente
 - L'importo è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi assimilabili
 - I costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione
 - All'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche
- Le **spese generali** sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivamente relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Ammissibilità delle spese

Regolamento 1303/2013 (art. 69)

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza

rimborsabile:

- Contributi in natura (sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione), la fornitura di opere, beni, servizi nel rispetto di specifiche condizioni
- Spese di ammortamento
- Operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del PO, ma all'interno dell'Unione

Ammissibilità delle spese

Regolamento 1303/2013 (art. 69)

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza

rimborsabile:

- Contributi in natura (sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione), la fornitura di opere, beni, servizi nel rispetto di specifiche condizioni
- Spese di ammortamento
- Operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del PO, ma all'interno dell'Unione

Ammissibilità delle spese

Regolamento 1303/2013 (art. 69 comma 1)

Condizioni di ammissibilità: CONTRIBUTI IN NATURA

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro (1€);
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente auto

Regolamento 1303/2013 (art. 69 comma 1)

Condizioni di ammissibilità: SEGUE CONTRIBUTI IN NATURA

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro (1€);

- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente auto

Spese di ammortamento segie art 69

Condizioni di ammissibilità:

- a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati (di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Oneri finanziari

NON AMMISSIBILI:

- Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono ammissibili
- Le ammende e le penali non sono spese ammissibili

AMMISSIBILI:

- Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili
- Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse con l'operazione cofinanziata e necessarie per la su

preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione

- Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione

Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato è una spesa ammissibile in presenza delle seguenti condizioni (tutte):

- Il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi **sette anni**, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario
- Il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo
- Le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti

Acquisto di terreni

Nell'ambito del FESR, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- La sussistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione
- La percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno **non supera il 10% del totale** (nella bozza del nuovo DPR sono ammesse deroghe specifiche in materia di «*tutela ambientale*» e di «*siti in stato di degrado precedentemente adibiti ad uso industriale*»)
- La presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici

o dei periti industriali edili (nella bozza del nuovo DPR «*da un esperto qualificato ed indipendente*») che attesti il valore di mercato del bene

Acquisto di edifice

Nell'ambito del FESR, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- Che sia presentata una **perizia giurata di stima**, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o di periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario
- Che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei **dieci anni precedenti**, di un finanziamento nazionale o comunitario
- Che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione
- Che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione

Regole specifiche sull'ammissibilità dell'IVA

- L'Imposto sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile
- Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1 (*comma rimosso nell'attuale bozza di DPR*)
- Costituisce spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente ad un'operazione ed ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per

operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario

Locazione finanziaria

Nel caso in cui il **beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore del bene** acquisito in leasing, la spesa per la locazione semplice o per il noleggio è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

- Se i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente sono **comprovati da una fattura quietanzata** o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente
- L'importo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibile le altre spese connesse al contratto (es. tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi)
- È ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento
- È onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile
- Ne contratti con retro-locazione finanziaria (*lease-back*), i costi di acquisto del bene non sono ammissibili

Nel caso in cui il **beneficiario del cofinanziamento sia il concedente del bene** acquisito in leasing, la spesa per la locazione semplice o per il noleggio è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

- Il cofinanziamento è utilizzato per ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore
- I contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene concesso

- Nel caso di risoluzione del contratto prima della scadenza senza approvazione delle autorità competenti, il concedente restituisce alle autorità competenti la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo
- L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o altro documento contabile equivalente, costituisce la spesa ammissibile che non può comunque superare il valore di mercato del bene dato in locazione
- Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (tasse, margine del concedente, costi per il rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi)
- L'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale
- Il concedente dimostra che il vantaggio è trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti

Spese connesse alle singole operazioni

- Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo

Principio della «stabilità delle operazioni»

L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (in relazione al principio della “**stabilità delle operazioni**”, non applicabile a Strumenti Finanziari) stabilisce che per un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi SIE è rimborsato laddove, **entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario** o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai Fondi SIE è rimborsato laddove, **entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario**, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Qualora il contributo fornito dai Fondi SIE assuma la forma di aiuto di stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato .

Disciplina dei pagamenti ai beneficiari

- Il Regolamento UE n. 1303/2013, introduce un'innovazione rispetto al periodo 2007/13, prevedendo che (art. 132), in funzione della disponibilità finanziaria, l'AdG deve assicurarsi che il beneficiario riceva l'importo totale della spesa ammissibile dovuta, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento (da parte del beneficiario stesso).

- Tale termine (90 giorni) può essere interrotto per casistiche definite dal Regolamento UE n. 1303/2013 e debitamente motivate:
 - mancanza dei giustificativi appropriati
 - avvio di un'indagine in merito ad un'eventuale irregolarità.
- A tutela del beneficiario, il Regolamento specifica che questi dovrà essere sempre informato per iscritto della eventuale interruzione e dei motivi applicati.
- In continuità con quanto previsto dalle regole 2007/2013, il Regolamento UE n. 1303/2013 conferma il c.d. principio dell'integrità dei pagamenti, ovvero la regola che stabilisce che il contributo dovuto dal beneficiario non avrà detrazioni di nessun tipo.
- **GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI**

Rimborso a costi reali – Programmi FSE

Rimborso a costi reali PO FSE

Premessa

Ai fini dell'analisi della **modalità di rimborso a costi reali** si fa riferimento alle disposizioni previste dal «*Vademecum 2007-2013*» e dalle «*Procedure di gestione degli interventi formativi – oggetto di sovvenzioni POR FSE 2007-2013*», potenzialmente applicabili anche alle operazioni a valere sulla nuova programmazione.

Ad oggi il Vademecum relativo alla nuova programmazione è in corso di redazione.

Rimborso a costi reali PO FSE

Criteri di Ammissibilità

Le spese di ammissibilità devono:

ricopiaore pag 141

Rimborso a costi reali PO FSE

Documentazione di supporto al rendiconto

- Le spese ammissibili devono essere contenute in una **domanda di pagamento**
- In caso di ricorso ad una o più opzioni di semplificazione **non è richiesta l'esibizione dei documenti giustificativi della spesa in sede di controllo.**
- In caso di **aiuti di stato**, i pagamenti eseguiti devono essere giustificati con documentazione che dia prova che **l'aiuto concesso sia stato effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto** o per il raggiungimento della finalità dell'aiuto.
- Per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, si ricorre a **strumenti finanziari tracciabili** (assegni non trasferibili, bonifici, home banking, ecc).

Rimborso a costi reali PO FSE

Documentazione per il rendiconto

- Per tutte le spese rendicontate deve essere presentata la documentazione necessaria a ricostruire il ciclo amministrativo, contabile e finanziario della stessa.

Ripiere pag 143

DOCUMENTI CHE ORIGINANO LA PRESTAZIONE

- Contratto / lettera di incarico per personale esterno
- Ordine di servizio per personale interno
- Ordine di acquisto / contratto di fornitura

DOCUMENTI CHE DESCRIVONO LA PRESTAZIONE/FORNITURA

- Per le prestazioni: cedolino paga / notula / parcella / fattura con timesheet e descrizione dell'attività svolta

- Per le forniture: fatture / scontrini fiscali / ricevute fiscali con eventuale bolla di consegna e report delle attività svolte

DOCUMENTI CHE ATTESTANO L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE/FORNITURA

- ricevuta c.c.p.
- ricevuta di bonifico bancario
- estratto conto dei pagamenti relativi al progetto effettuati tramite banca
- dichiarazione di quietanza sottoscritta dall'interessato
- ricevuta di pagamento effettuato con carta di pagamento elettronico

Rimborso a costi reali PO FSE

Classificazione dei costi reali

Costi diretti

- Direttamente connessi all'operazione, ovvero **imputabili direttamente ed in maniera adeguatamente documentata ad una unità ben definita**, di cui è composta l'operazione finanziata.
- Nel caso, di connessione non esclusiva e/o parziale, il beneficiario deve dare dimostrazione della **diretta connessione**, anche se in quota parte, attraverso determinati e predefiniti criteri di imputazione.

Costi indiretti

- **Non sono o non possono essere direttamente connessi all'operazione**, ma possono essere collegati alle attività generali dell'organismo che attua l'operazione.

- Imputati all'operazione attraverso un **metodo** equo, corretto, **proporzionale**, e documentabile, **oppure su base forfettaria**.

Rimborso a costi reali PO FSE

Macrocategorie di spesa – Esempi

Costi relativi alle attività di analisi dei fabbisogni formativi PREPARAZIONE

Elaborazione e pubblicazione di materiale informativo sui risultati conseguiti

DIFFUSIONE

Costi per progettisti interni/esterni al soggetto attuatore PREPARAZIONE

Costi per tutor interni/esterni di aula o di stage REALIZZAZIONE

Costi delle polizze assicurative dei partecipanti alle attività formative REALIZZAZIONE

Spese per viaggi sostenute dalle risorse umane impegnate nelle attività di monitoraggio del progetto DIREZIONE PROGETTO E VALUTAZIONE

RIMBORSO A COSTI REALI PO FSE

Schema esemplificativo di Conto economico FSE

ESEMPIO DI CONTO ECONOMICO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

A - TOTALE RICAVI (contributo pubblico e cofinanziamento privato)		
B - COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO		
B1	Preparazione	
		Indagine preliminare di mercato
		Ideazione e progettazione
		Pubblicizzazione e promozione del progetto
		Selezione e orientamento partecipanti
		Elaborazione materiale didattico
		Formazione personale docente
		Determinazione del prototipo
		Spese di costituzione ATI/ATS
B2	Realizzazione	
		Docenza/Orientamento/Tutoraggio
		Erogazione del servizio
		Attività di sostegno all'utenza svantaggiata: docenza di supporto, ecc.
		Attività di sostegno all'utenza (indennità partecipanti, trasporto, vitto, alloggio)
		Azioni di sostegno agli utenti del servizio (mobilità geografica, esiti assunzione, creazione d'impresa, ecc.)
		Esami
		Altre funzioni tecniche
		Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata
		Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata

B3	Diffusione risultati	
		Incontri e seminari
		Elaborazione reports e studi
		Pubblicazioni finali
B4	Direzione e controllo interno	
		Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto
		Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa
		Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione
B - TOTALE COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO		
C - COSTI INDIRETTI		
		Contabilità generale (civiltistico, fiscale)
		Servizi ausiliari (centralino, portineria, ecc.)
		Pubblicità istituzionale
		Forniture per ufficio
TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)		

RIMBORSO A COSTI REALI PO FSE

Aspetti fiscali e civilistici

Regime iva per i finanziamenti pubblici relativi alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale

- L'IVA costituisce **spesa ammissibile SOLO se è indetraibile** (totalmente o parzialmente) ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. La natura privata o pubblica del beneficiario non è presa in considerazione nel determinare se l'Iva costituisca una spesa ammissibile.
- L'Iva non recuperabile dal beneficiario o in forza di norme nazionali specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con la Direttiva Iva 2006/112/CE.

RIMBORSO ACOSTI REALI PO FSE

Affidamento di parte delle attività a terzi

Il beneficiario responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione può affidare parte delle attività a soggetti terzi nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle Autorità di Gestione

TIPOLOGIE

Riguardano:

1. ipotesi di **delega delle attività**, vale a dire affidamenti a terzi riguardanti attività costituite da una pluralità di azioni/prestazioni/servizi organizzati, coordinati ed eseguiti aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati all'operazione
2. le ipotesi di **acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori**.

LIMITAZIONI

- **Non possono riguardare:**

- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione
- Non possono superare specifici massimali in rapporto al costo totale del progetto, con riferimento all'affidamento di specifiche attività

Nella scelta del fornitore della fornitura e/o del servizio da acquisire o del soggetto terzo a cui delegare parte dell'attività, il beneficiario del finanziamento:

- si applicano le norme previste dal **Codice dei contratti pubblici** di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- segue **procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza** al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento

La normativa interna del PO, sulla base della natura giuridica dell'ente e del valore dell'affidamento, prevede l'applicazione di specifiche procedure di selezione.

Affidamento come delega delle attività

- La delega di parte delle attività è **consentita solo se prevista nei dispositivi dell'AdG**. Tutti gli elementi caratterizzanti la delega devono essere dettagliatamente descritti e motivati nell'offerta progettuale ed espressamente approvati e autorizzati dall'autorità competente.
- **Il beneficiario deve comunque gestire in proprio le varie fasi operative:** direzione, coordinamento e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.

- Le attività sono delegabili alle seguenti condizioni:
 - che si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta
 - che la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza.

in casi eccezionali, la delega potrà anche essere autorizzata da parte dell'Amministrazione nel corso di esecuzione dell'operazione finanziata

Forniture/servizi strumentali e accessory

. Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori

- Per l'acquisizione di forniture e servizi strumentali ed accessori non è necessaria, né richiesta, una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione referente.
- Rientrano in questo ambito i costi diretti delle attività, ed in via esemplificativa e nei limiti previsti dai Regolamenti Comunitari, possono rientrare in questo ambito:
 - il noleggio di attrezzature;
 - l'organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni;
 - l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo;
 - le attività di consulenza amministrativa e contabile.
- Al fine della selezione del soggetto affidatario l'Autorità di Gestione prevede che il Beneficiario del Finanziamento, in funzione del valore della fornitura e/o del servizio da acquisire o delegare a terzi, proceda sulla base di una specifica procedura (indagine di mercato, affidamento diretto, procedura aperta, ecc.)

Risorse professionali – Tipologie

personale interno

Persone legate al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro dipendente

Personale esterno

Risorse professionali che hanno con il soggetto attuatore un rapporto di

lavoro non dipendente

Risorse professionali – Massimali di costo

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

Circolare 2 del 2 Febbraio 2009

- Prevede ed introduce dei massimali per la rendicontazione delle risorse professionali esterne impegnate nella realizzazione del progetto .
- I massimali variano in funzione :
 - tipologia di attività svolta (coordinamento, docenza, ecc.)
 - livello di esperienza maturato (anni di esperienza).

Risorse professionali – I titolari di cariche sociali

- Soggetti impegnati in ragione della loro specifica funzione nell'attività progettuale in quanto inseriti nel contesto delle attività istituzionali e di rappresentanza dell'ente.
- Il costo della partecipazione:
 - non può configurarsi come gettone di presenza, né come retribuzione
 - deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella funzione istituzionale (es. partecipazione a seminari o ad altri contesti che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell'ambito dell'operazione cofinanziata).

- I titolari di cariche sociali possono essere impegnati anche in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale (es. coordinatori, docenti, ecc.)

Voucher

Il voucher è un titolo di spesa assegnato dalla Autorità di Gestione o dall'Organismo Intermedio, che consente la fruizione di un determinato servizio o l'acquisto di un determinato bene.

È necessario accertare:

- l'effettiva fruizione del servizio o l'acquisto del bene. Nel caso specifico di fruizione del servizio:
 - per i voucher formativi la verifica dovrà riguardare i requisiti definiti dall'avviso;
 - per i voucher di servizio è necessario accertare che il servizio fruito sia collegato all'obiettivo principale perseguito (occupazione - formazione – creazione impresa);
- l'avvenuto versamento dell'importo all'erogatore del servizio. Ciò può avvenire:
 - direttamente (dal destinatario all'erogatore);
 - indirettamente (dall'AdG/OI in nome e per conto del destinatario all'erogatore).

Ulteriori incentive

BORSE DI STUDIO E/O DI RICERCA

- Risorse erogate al destinatario finalizzate a percorsi di studio o di ricerca per un periodo limitato di tempo.
- L'assegnazione delle borse di studio è condizionata dal possesso dei requisiti definiti dall'AdG come ad esempio il reddito e/o il profitto negli studi, ecc..

- La borsa di studio può essere erogata in parte in servizi (residenziali e ristorazione) e in parte in denaro.

INDENNITÀ DI FREQUENZA O DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ

- Tale indennità risponde all'esigenza di sostenere economicamente il destinatario che partecipa alle attività (es. formative d'aula, di formazione pratica, ecc.);
- È prevista per determinate tipologie di destinatari ed è commisurata all'effettiva partecipazione alle attività, non spetta pertanto in caso di malattia, infortunio e assenza.

BORSA LAVORO (WORK EXPERIENCE)

- Si tratta di un insieme di risorse che consente al destinatario di svolgere un'esperienza formativa professionalizzante in ambiente lavorativo, con caratteristiche simili ai tirocini.
- Interessa soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati con caratteristiche coerenti con quelle definite dalle normative in materia.
- **Gestione dei progetti finanziati**
Semplificazione dei costi – Programmi FSE
Forme di sovvenzioni art 67
- Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
 - a) Rimborso costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, più eventuali contributi in natura e ammortamenti
 - b) Tabelle standard di costi unitari
 - c) Somme forfettarie non superiori a € 100.000 di contributo pubblico
 - d) Finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite

Regolamento 1303/2013 (art. 68)

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale

- I **costi indiretti**, derivanti dall'esecuzione di un'operazione, possono essere calcolati forfettariamente:
- **Fino al 25 % dei costi diretti ammissibili**
- *A condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario*
- **Fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale**
- *Senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile*

Un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili

Basato su metodi esistenti e percentuali **Fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale**

Senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile

ali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario

SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI

REGOLAMENTO n. 480/14 (art. 20 e 21)

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 1303/2013

Metodologie di calcolo dei tassi **Regolamento n. 480/14 (art. 20 e 21)** so

forfettario per i costi indiretti e metodi affini applicabili nell'ambito di altre politiche dell'unione

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del regolamento (UE) n. 1290/2013 (Horizon 2020)

Tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi. (art. 29, paragrafo 1, del regolamento – UE– n. 1290/2013)

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Applicazione di tassi fissi, sino al massimale del 7% del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione, tranne qualora il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio. Il massimale del 7 % può essere superato sulla base di una decisione motivata della Commissione. (Art. 124, paragrafo 4, del regolamento - UE, Euratom - n. 966/2012)

Regolamento 1304/2013 (art. 14)

I **progetti FSE** sono caratterizzati da: numerosi finanziamenti di piccoli importi, costi principali dovuti alle spese per il personale, tipologie di progetti relativamente standardizzate

Calcolo del totale dei costi ammissibili di un progetto aggiungendo ai costi diretti del personale il **40 % del loro importo**.

Definizione di un **progetto di bilancio convenuto ex ante** da parte dell'Autorità di gestione - *Per finanziamenti inferiori a 100.000 €*

Utilizzo di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari

Interventi per i quali il sostegno pubblico non supera i 50.000 €, eccettuate operazioni che ricevono un sostegno nell'ambito di un sistema di aiuti di stato

Semplificazione dei costi

Vantaggi della semplificazione

- **Il beneficiario:**
 - **Non ha bisogno di certificare il costo reale** alla base dei servizi forniti
 - **Deve certificare solamente il progresso/completamento fisico dell'operazione o i risultati raggiunti:**
 - tenendo traccia delle attività svolte (es. registro, timesheet, output di servizio, etc)
 - producendo un documento contabile relativo all'attività svolta

Semplificazione dei costi

Costi standard

CRITERI DI DEFINIZIONE

- **Progresso fisico** dell'operazione: la spesa viene riconosciuta a seguito della dimostrazione dell'avanzamento delle attività.
- **Risultato reale** dell'operazione: la spesa viene quindi riconosciuta a seguito della dimostrazione del risultato raggiunto.

Esempio: Costi standard

CORSO

- **Durata:** 1000 ore
- **Numero allievi:** 20
- **UCS ore/corso:** 120,00 €
- **UCS ore/allievo:** 1,00 €
- **Importo complessivo max:** 140.000,00 €
- **RENDICONTAZIONE FINALE DEL CORSO**
- **Esempio 1:**
 - Erogare 1000 ore con 15 allievi finali (12.000 ore allievo):
 - $120 \text{ €} * 1000 \text{ ore corso} + 1 \text{ €} * 12.000 \text{ ore allievo} = 132.000,00 \text{ €}$

- **Esempio 2:**
- Erogare 900 ore con 18 allievi finali (12.960 ore allievo):
- $120 \text{ €} * 900 \text{ ore corso} + 1 \text{ €} * 12.960 \text{ ore allievo} = 120.960,00 \text{ €}$

PROVA DELLA SOESA I REGISTRI DIDATTICI

Somme forfettarie

In caso di sovvenzioni, sono riconosciuti i costi di un'operazione calcolati sulla base di somme forfettarie prestabilite, fino ad un importo massimo di 100.000 euro.

- L'Autorità di Gestione può procedere al riconoscimento della sovvenzione sulla base delle **attività o dei risultati raggiunti**, in accordo con l'importo stabilito in anticipo.
- Le modalità per il riconoscimento sono definite dall'Autorità di gestione nei propri atti programmatici/dispositivi di attuazione/avvisi pubblici o atti di concessione della sovvenzione.
- Il riconoscimento della spesa avviene a seguito della dimostrazione da parte del beneficiario del risultato effettivamente raggiunto, attraverso la presentazione di apposita documentazione.
- Gli importi dichiarati dai beneficiari possono essere certificati alla Commissione Europea per la parte corrispondente ai risultati effettivamente raggiunti tenuto conto delle condizioni previste nei dispositivi dell'Autorità di Gestione o al più tardi negli atti di concessione della sovvenzione.

Vantaggi

- Tempi di rendicontazione e controllo fortemente ridotti
- Riduzione degli oneri amministrativi

- Semplificazione intero apparato burocratico/amministrativo della PA e dei Beneficiari
- Semplificazione normativa con conseguente minore ricorso da parte dei beneficiari a interpretazioni della norma e riduzione controversie e rischio di errore
- Maggiore attenzione da parte dei beneficiari alla qualità degli interventi ed al raggiungimento dei risultati
- **Controlli, ispezioni e verifiche**

Definizioni rilevanti ed ambiti di applicazione

Secondo l'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1970/2015, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione Europea, tutte le irregolarità che *"riguardano un importo superiore a 10.000 euro in contributi del fondo e che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario."*

L'obbligo di comunicazione concerne i fatti che, ricorrendo i presupposti stabiliti dalla normativa, integrano un caso di irregolarità, la cui definizione è strettamente ancorata a concetti definiti dall'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Reg. (UE) n. 1970/2015 e in generale dalla normativa dell'UE di riferimento

Frode

Costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee, per ciò che concerne le spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse e allo stesso modo la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto, o la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati

inizialmente concessi; per ciò che concerne le entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa "all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse", così come la mancata comunicazione di una informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto e la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto. (articolo Convenzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 luglio 1995 elaborata in base all'art K3 del Trattato UE)

Irregolarità

Costituisce irregolarità, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione

Operatore economico

Secondo quanto disposto dall'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'operatore economico è **qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi Strutturali e di Investimento Europei**, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di Autorità pubblica

Primo verbale amministrativo o giudiziario

Secondo quanto specificato dall'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1970/2015, il verbale rappresenta una **prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente**, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità,

ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario

Sospetto di frode

Secondo quanto disposto dall'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1970/2015, costituisce un sospetto di frode un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

I soggetti titolari di funzioni di controllo

Organismi INTERNI al Sistema di Gestione e Controllo del PON

Autorità di Gestione

Organismo intermedio

Soggetti Beneficiari

Uffici Competenti per le operazioni

Autorità di Certificazione

Autorità di Audit

Autorità nazionali ESTERNE al Sistema di Gestione e Controllo del PON

Guardia di Finanza

Autorità Giudiziaria

Organi di polizia giudiziaria

Corte dei Conti

Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE

Organi di controllo delle Amministrazioni competenti

Autorità UE preposte al controllo delle operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali

Commissione Europea – DG REGIO e DG EMPL

OLAF (acronimo francese che sta per *Office européen de Lutte Anti-Fraude*) – European Anti-Fraud Office

Corte dei Conti europea

Le tipologie di controllo

- **Controlli amministrativi (c.d. «Controlli di I livello):** sono effettuati sul 100% delle spese finanziate da un programma operativo. Il controllo verifica i seguenti aspetti principali (art. 125 Reg. UE n. 1303/2013):
 - la pertinenza dell'operazione selezionata nell'ambito di applicazione del fondo e la riconducibilità ad una categoria di spesa prevista dal PO ed alle tipologie di interventi previsti dai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
 - si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
 - garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
 - verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
 - garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un

sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione.

- **Controlli in loco (c.d. «Controlli di II livello»):** sono eseguiti a campione sulla base di un'analisi del rischio intrinseco associato alla tipologia di operazione da verificare ed alla natura del soggetto beneficiario. In aggiunta alle verifiche previste in sede di controllo amministrativo – che vengono rieseguite sulla base della documentazione in originale disponibile presso il beneficiario – vengono verificati i seguenti aspetti ulteriori:
 - La corretta contabilizzazione della sovvenzione ricevuta e delle spese ammesse alle agevolazioni
 - L'effettiva esecuzione della prestazione/fornitura/lavori di cui si compone l'operazione agevolata
 - Il rispetto delle normative urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro
 - Il rispetto dei requisiti soggettivi e/o oggettivi che hanno determinato l'attribuzione di punteggi utili all'inserimento in una graduatoria di merito (ove prevista)
 - L'effettivo completamento ed operatività dell'operazione e quindi la relativa capacità di produrre gli effetti economici e sociali per i quali è stata selezionata (solo in caso di operazioni concluse)
 - Il rispetto degli adempimenti pubblicitari obbligatori (apposizione di targhe – cfr. Allegato XII Reg. UE 1303/2013) - *(Solo nei casi in cui: a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR; b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione).*

Le modalità di espletamento dei controlli in loco

- Sono sempre preannunciati per le vie formali al beneficiario almeno 3 giorni prima dell'esecuzione delle attività ispettive. La comunicazione può essere accompagnata alla richiesta di documentazione amministrativa da acquisire in via preliminare
- Le attività di verifica devono essere svolte alla presenza del Legale rappresentante del beneficiario o – in sua assenza – di un soggetto formalmente delegato
- Il controllo ispettivo in loco si svolge normalmente in due fasi:
 - Il controllo amministrativo o documentale (*può essere svolto presso la sede legale del beneficiario e comunque presso la sede dove sono conservate le scritture contabili*)
 - Il controllo in situ, presso la sede operativa (c.d. «unità produttiva») in cui insiste l'intervento realizzato con le sovvenzioni oggetto di verifica
- Il controllo può durare anche più giorni
- Al termine del controllo viene stilato un verbale preliminare in cui si attesta l'elenco dei soggetti che vi hanno preso parte e si riepiloga l'elenco delle verifiche espletate e della documentazione esaminata/acquisita
- Le risultanze delle verifiche in loco sono riportate all'interno di un verbale preliminare di ispezione (Esito: Positivo, Con osservazioni, Negativo)
- Il beneficiario può formulare controdeduzioni alle risultanze contenute nel verbale preliminare entro i termini in esso previsti
- Il contraddittorio si chiude con un verbale definitivo contenente le indicazioni finali da parte degli auditor che diventano esecutive decorsi i termini per un eventuale ricorso

Gli esiti dei controlli

- **Positivo:** non emergono elementi tali da richiedere la proposta di rettifica dell'importo da certificare

- **Soddisfacente:** emergono elementi tali da richiedere la proposta di rettifica dell'importo da certificare, dovuto allo stralcio di spese ritenute non ammissibili
- **Insoddisfacente:** l'operazione presenta particolari situazioni di criticità tali da richiedere specifici approfondimenti istruttori, in pendenza dei quali non è possibile procedere con la certificazione della spesa sottoposta a controllo
- **Negativo:** emergono elementi per la proposta di complessiva rettifica dell'importo oggetto di verifica.

L'esito insoddisfacente o negativo può comportare:

- nessuna conseguenza per il beneficiario
- la revoca integrale o parziale della sovvenzione al beneficiario

La segnalazione d'ufficio di inadempienze con rilevanza fiscale, societaria, amministrativa e penale

Bibliografia

Fonti principali di consultazione

- Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
- http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm
- <http://www.dps.tesoro.it/>
- Accordo di Partenariato ITALIA 2014-20
- Proposta della Commissione Europea per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020
- http://fondistrutturali.formez.it/sites/all/files/fesr_2014-2020_8_questioni_chiave.pdf
- <http://www.opencoesione.gov.it/spesa-certificata/>
- «L'idea progettuale come candidarsi ad una CALL» Intervento Commissione europea presso l'incubatore di Rieti – 15 luglio 2015

- *Dottor Giuseppe Settanni esperto di politiche di sviluppo e valutazione degli investimenti pubblici slide del Corso cassa previdenza- il sole 24ore*
settanni.giuseppe@gmail.com